

12.3.3 Il visto di concordanza delle Ragionerie Territoriali sui Modd. I/9

Per quanto attiene alla parificazione delle scritture contabili e resa del “Visto di concordanza” sui Mod. I/9 da parte delle Ragionerie Territoriali, giova puntualizzare che l'IGF – Ufficio XIV – Coordinamento delle Ragionerie Territoriali, con mail del 29 settembre 2008, ha chiarito che le Ragionerie Territoriali, attraverso il S.I.E., per ciò che attiene alla gestione dei suddetti capitoli del Capo I, possono procedere alla parifica dei Mod. I/9 per le sole somme versate in contanti presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato o con bollettini di versamento sui c/c intestati alle medesime Sezioni di Tesoreria, che rappresentano solo una parte esigua dei versamenti complessivi atteso che gli stessi possono essere effettuati anche con bonifici presso gli Istituti di credito e le filiali delle Poste Italiane o, come la maggior parte dei casi, con Mod. F24.

I dati forniti dall'Agenzia delle Dogane ed acquisiti mediante versamenti con Mod. F24 non sono riscontrabili dal S.I.E. e le contabilità, pertanto, sono verificate dalle Ragionerie Territoriali solo sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Dogane. Per questi motivi, la Ragioneria Generale dello Stato – IGF ha ritenuto che le Ragionerie Territoriali. possano soprassedere alla resa del visto di concordanza sulle suddette contabilità o limitarlo ai soli versamenti per i quali le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato emettano poi le relative quietanze Mod. 121T verificabili al S.I.E.. Tutto ciò, però, non esime gli Uffici dipendenti dall'Agenzia delle Dogane dall'invio delle contabilità alla competenti Ragionerie Territoriali nei termini consueti e, allo stesso tempo, restano immutate tutte le attività di riscontro amministrativo-contabile svolte dalle Ragionerie Territoriali sui citati modd. I/9.

Per tale Classe d'Ufficio (NC - Non Codificato), l'Ufficio delle Dogane NON è tenuto alla resa del conto giudiziale dal momento che non si rinviene la figura di agente contabile previsto dall'art. 178 del RCGS, che contiene un'elencazione di soggetti che definisce agenti contabili, tra cui “*gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro*”. Infatti, nel caso in esame, i versamenti vengono eseguiti direttamente dai debitori nei confronti dell'Erario e le relative quietanze vengono intestate agli stessi e non come accade con i versamenti eseguiti alla Dogana (Ufficio codificato con DG) dove i debitori effettuano i versamenti presso le casse della stessa che rilascia ai medesimi solo le ricevute di versamento (bollette IM4, R1, quietanze A98 per versamenti in contanti, ecc.).

Normativa di riferimento

- RCGS, art. 178;
- Mail RGS del 29 settembre 2008.